

I857C - ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024 - RIDETERMINAZIONE DURATA DELL'INFRAZIONE

Provvedimento n. 31372

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 novembre 2024;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 30699, adottato dall'Autorità nell'adunanza del 28 giugno 2023, a conclusione del procedimento istruttorio *I857 - Accordo Tim-Dazn Serie A 2021/2024*, con cui è stata accertata l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101, comma 1, TFUE, posta in essere da Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche "TIM") e Dazn Limited/Dazn Media Services S.r.l. (di seguito, anche congiuntamente, "Dazn") e sono state irrogate alle predette società del Gruppo Dazn una sanzione di € 7.240.250,84 e a TIM S.p.A. una sanzione di € 760.776,82;

VISTA la sentenza del Tar Lazio, sez. I, dell'11 maggio 2024, n. 9315, con cui sono stati rigettati integralmente i ricorsi delle società Telecom Italia S.p.A. e delle due società del gruppo DAZN, Dazn Limited e Dazn Media Services S.r.l., aventi ad oggetto il provvedimento n. 30699 del 28 giugno 2023;

VISTA la medesima sentenza del Tar Lazio n. 9315/2024, con cui sono stati parzialmente accolti i ricorsi riuniti di Fastweb S.p.A. e Sky Italia S.r.l., limitatamente alla individuazione della durata dell'infrazione, *"con obbligo dell'Autorità di riavviare il procedimento istruttorio concludendolo nel rispetto della presente sentenza"*;

VISTA, in particolare, la parte motivazionale della sentenza nella quale il TAR Lazio ritiene di accogliere la suddetta censura che evidenzia *"la contraddittorietà (quale figura sintomatica dell'eccesso di potere) del provvedimento impugnato, atteso l'insanabile e inspiegabile contrasto tra la comunicazione delle risultanze istruttorie e la decisione finale"*;

CONSIDERATO, in particolare, che il TAR Lazio ha evidenziato che la comunicazione delle risultanze istruttorie ha descritto l'intesa vietata conclusa da Tim e Dazn come incidente sul mercato dal 27 gennaio 2021 al 4 agosto 2022, mentre il provvedimento finale ha circoscritto l'infrazione al periodo che va dal «1° luglio 2021, data in cui ha avuto inizio la commercializzazione dei diritti sulla base del deal memo, sino all'agosto 2021, data in cui sono state implementate le misure adottate spontaneamente da Tim e Dazn nell'ambito del sub-procedimento cautelare» (punto 373 provvedimento). Tuttavia, *"tale affermazione risulta in stridente contrasto con gli ulteriori elementi fattuali esposti nel provvedimento"*;

CONSIDERATO che il TAR Lazio ha avuto cura di precisare *"le conseguenze sull'efficacia della decisione gravata del ridotto parziale accoglimento"* nel senso che la parziale fondatezza dei due ricorsi di Sky e Fastweb *"non determina l'annullamento ex tunc o ex nunc del provvedimento impugnato (analogamente a quanto accaduto nella vicenda decisa da Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2577), atteso che la rimozione del provvedimento condurrebbe ad una situazione fattuale contrastante con gli interessi della parte ricorrente. Pertanto, l'accoglimento deve intendersi limitato alla declaratoria del dovere di rinnovazione del procedimento di esercizio del potere, in conformità di quanto statuito complessivamente nella presente sentenza in relazione a tutti e cinque i ricorsi: ne discende che l'efficacia dell'atto gravato avrà ora come termine finale il momento di modifica o sostituzione del provvedimento ad opera dell'Autorità all'esito della riedizione del potere"*;

CONSIDERATO che l'Autorità ha deliberato in data 11 giugno 2024 di non interporre appello avverso la suddetta sentenza dell'11 maggio 2024, decidendo dunque di prestare acquiescenza all'unica doglianza rispetto alla quale risultava soccombente;

CONSIDERATO che, con ordinanza n. 3669 del 4 ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare relativa alla predetta sentenza del Tar Lazio n. 9315/2024, presentata da TIM contestualmente all'impugnativa;

RITENUTO, anche alla luce delle statuizioni contenute nella suddetta ordinanza del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2024, secondo cui *"la riadozione del provvedimento postula la riedizione del procedimento, con le conseguenti garanzie partecipative previste"*, che la nuova determinazione della durata dell'infrazione debba avvenire in contraddittorio con le parti del procedimento I857;

DELIBERA

a) l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990 volto alla nuova determinazione della durata dell'infrazione nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., delle società Dazn Limited, Dazn Media Services S.r.l. nonché delle altre parti del procedimento I857 ossia le società Fastweb S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Sky Italia S.r.l., Open Fiber S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., Retelit Digital Services S.p.A. (già Irideos

S.p.A.), Iliad Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., dell'Associazione italiana internet provider, di Federconsumatori – APS, di Codacons - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle Parti sopracitate, del diritto di essere sentiti innanzi agli Uffici, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza – 1 di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Marco Serani;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza – 1 di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2025.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli